



Cuore verde d'Europa

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Regione Lunezia

(già Emilia-Lunense)

®

STATUTO

con revisione del 28/6/2009

Art. 1) Costituzione della Associazione

E' costituita una Associazione di intervento culturale e ricreativo, ai sensi della legge n.383/2000, denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE "Regione Lunezia (già Emilia-Lunense)" con sede presso lo studio dell'Avv. Roberto Corradi in Via Farini 37 - 43100 Parma.

Di seguito essa viene definita più semplicemente "Associazione"

Emblema dell'Associazione è un cuore verde con accostata la dicitura Regione Lunezia in carattere tipografico Times new Roman di colore verde e sottostante il motto "Cuore verde d'Europa".

L'Associazione potrà trasferire la propria sede purché nell'ambito della provincia di Parma e costituire recapiti e sedi secondarie, anche all'estero, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

Art. 2) Senza scopo di lucro

L'Associazione non svolge attività commerciale, ad eccezione di quella che sia svolta in maniera marginale e comunque del tutto ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento degli scopi della Associazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro, gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle attività istituzionali; è una libera Associazione apartitica, apolitica, aconfessionale aperta a tutti i cittadini, di qualsiasi sesso e condizioni, nel rispetto delle reciproche libertà e, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 87, D.P.R. 22/12/86 n. 917 e successive modificazioni.

Essa potrà aderire a sodalizi più ampi aventi gli stessi od analoghi scopi.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3) Scopi

Scopi dell'Associazione sono:

- Costituire nell'ambito della Repubblica Italiana e nell'ambito di una Europa federale la regione denominata Lunezia, costituita da territori comunali appartenenti alle attuali intere sei province di La Spezia, Parma, Massa Carrara, Reggio Emilia, Piacenza, Mantova e dai territori della Garfagnana (LU) e di Cremona (parte Sud-Est), come meglio specificato nello statuto e negli allegati allo statuto (sub A e sub B).
- Promuovere iniziative ed attuare le procedure per:
 - costituire concretamente la suddetta regione da denominarsi "Lunezia", nell'ambito della Repubblica Italiana e della Europa unita e federale;
 - salvaguardare, diffondere e valorizzare il principio della unitarietà culturale, economica e sociale della predetta futura regione "Lunezia".

Nell'ambito e per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà:

Associazione Culturale "Regione Lunezia" - Via Farini 37 - 43100 Parma - C.F. 92145190341

Sedi distaccate nelle province di : SP - MS - LU - RE - PC - MN - CR - www.lunezia.com

Pagina 1 di 19 – oggetto: Statuto revisionato 2009



- possedere e gestire, sotto ogni forma, strutture e beni materiali, mobili od immobili, anche se sempre e solo per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- stipulare contratti ed accordi con altre associazioni, istituzioni, enti privati e terzi in genere;
- richiedere ed ottenere sussidi e contributi in suo favore per la promozione e lo svolgimento delle varie attività dell'Associazione;
- organizzare spettacoli, mostre, conferenze, convegni ecc. aventi carattere culturale, storico, rievocativo, ricreativo ecc, od anche raccolte occasionali di fondi, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- più in generale fare tutto quanto si renderà necessario od anche solo opportuno per il conseguimento dei predetti scopi istituzionali.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per le grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali l'Associazione potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 4) Soci (descrizione e tipologie)

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, persone fisiche di qualsiasi sesso e condizione, enti od associazioni (questi nella persona del loro legale rappresentante *pro tempore*), nel rispetto delle reciproche libertà condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione od anche solo sostenerla. I soci possono essere di tre tipi:

Fondatori
Ordinari
Sostenitori

Sono soci **Fondatori** coloro che, in regola con la quota associativa annuale, hanno partecipato alla iniziale costituzione dell'Associazione.

Sono soci **Ordinari** coloro che, in regola con la quota associativa annuale, avendone presentato domanda ed essendosi impegnati a rispettare e diffondere gli scopi della Associazione, nonché il presente statuto ed il regolamento, partecipano attivamente ed in via stabile e continuativa alla vita della Associazione, dopo essere stati ammessi a tale qualifica dal Consiglio Direttivo (inizialmente composto dai soli soci fondatori).

Sono soci **Sostenitori** tutti coloro che, in regola con il versamento della quota associativa, con la partecipazione alle attività dell'Associazione e l'accettazione del presente Statuto, desiderano dare un qualsiasi tipo di supporto all'Associazione.

Tutti i soci (fondatori, ordinari e sostenitori) hanno gli stessi diritti e doveri previsti dallo statuto. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento alla elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed alla effettività del rapporto associativo.

Colui che intenda diventare Socio dell'Associazione compila una domanda di ammissione. A seguito di tale domanda, il richiedente verrà ammesso ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale periodo il Consiglio Direttivo deciderà se accettare la domanda ed eventualmente conferire o meno al richiedente la qualifica di Socio Sostenitore od Ordinario. Il Consiglio Direttivo, con voto unanime dei suoi componenti, può esentare il richiedente dal suddetto periodo di prova. In nessun caso l'ammissione alla qualifica di socio Ordinario sarà automatica. Comunicazione di accettazione o non accettazione della domanda sarà data per iscritto anche all'interessato.

Art. 5) Diritti dei Soci

Tutti i soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori in regola con la quota annuale associativa, hanno diritto di voto all'elettorato attivo e passivo e potranno partecipare ad ogni attività associativa, votare per l'approvazione del rendiconto annuale, votare per approvare e modificare lo statuto, l'eventuale regolamento, votare per l'elezione ed il rinnovo degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, nonché partecipare alle stesse, partecipare alle assemblee, votare direttamente o, essere eletti alle cariche sociali, svolgere il lavoro comunemente concordato, usufruire del materiale e delle strutture associative.

La qualità di socio ha durata illimitata, salvo quanto infra previsto.

Tutti i soci hanno diritto di recedere, con preavviso scritto, dall'appartenenza all'Associazione.

Tutti i soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento, e di versare le quote stabilite.

La quota associativa ed ogni tipo di contribuzione sono in ogni caso e comunque intrasmissibili, anche per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 6) Perdita dei diritti dei Soci

La qualità di socio si perde:

- per recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente;
- per decesso dell'associato;
- per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo in casi di indisciplina, indegnità, infrazioni allo Statuto ed all'eventuale Regolamento, mancata osservazione delle delibere dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo;
- al termine del periodo di prova di cui all' art. 4), qualora mancasse il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

- per decadenza automatica in caso di mancato versamento delle quote associative per due anni consecutivi.

I provvedimenti che sanciscono la cessazione della qualifica di socio vengono deliberati dal Consiglio Direttivo e saranno ratificati da parte dell'Assemblea dei soci alla prima occasione utile. Contro il provvedimento di espulsione, i soci espulsi possono presentare ricorso all'assemblea ordinaria.

A ciascun socio è comunque riconosciuto il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per la tutela dei propri interessi.

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto al rimborso delle quote versate né ad alcuna pretesa sul fondo patrimoniale dell'Associazione.

Art. 7) Elargizioni da terzi

Al raggiungimento dei fini dell'Associazione potranno peraltro contribuire anche tutti coloro che, senza distinzioni di sesso o di condizione, pur non avendo presentato domanda di ammissione e, quindi, non avendo assunto e non rivestendo la qualifica di socio, intendano comunque sostenere l'Associazione sotto il solo profilo economico, anche contribuendo con elargizioni liberali all'attività della stessa.

Art. 8) Quote associative

Per il raggiungimento degli scopi associativi, il Consiglio Direttivo provvederà a stabilire, di anno in anno, l'importo delle quote da sottoscrivere per divenire socio.

Art. 9) Beni patrimoniali ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :

- a) tutti beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà della Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio;
- e) eventuali erogazioni e contributi di terzi:

Le entrate dell'Associazione sono costituite da :

- 1) quote sociali;
- 2) eccedenze dei proventi sulle spese, derivanti da manifestazioni;
- 3) proventi netti comunque pervenuti all'Associazione in seguito a servizi od attività svolte;
- 4) ogni altra entrata che concorre all'incremento dell'attività sociale, sempre nell'ambito dei fini istituzionali e statuari.

Eventuali avanzi di gestione non saranno comunque mai oggetto di distribuzione diretta od indiretta tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, e dovranno essere reinvestiti per i fini istituzionali che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Analogamente non sarà possibile procedere, durante la vita della Associazione, alla distribuzione tra i soci di fondi, riserve, capitale ovvero fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10) Chiusura del bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro i successivi quattro mesi il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Bilancio Consuntivo nonché il Bilancio Preventivo per il successivo esercizio.

Art. 11) Organi e cariche sociali

Organi sociali dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente o Portavoce;
- Vicepresidente;
- Tesoriere/segretario.

Tutte le cariche associative sono totalmente elettive, secondo il principio del voto singolo e sono gratuite.

I componenti gli Organi Sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo il diritto al rimborso per le spese sostenute nell'esclusivo interesse delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12) Sovranità – Assemblee – Convocazioni

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composto da tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 di Novembre.

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta il Consiglio stesso lo ritenga necessario oppure su richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 dei soci e contenente l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera a mezzo posta ordinaria (intendasi : **NON raccomandata**), o comunicazione per posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno quindici giorni prima del giorno previsto (ridotti ad otto in caso di urgenza).

La convocazione deve riportare l'Ordine del Giorno nonché la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire in un giorno successivo.

Eventuali ricorsi all'Assemblea da parte di soci radiati dovranno essere sempre posti quale primo punto all'ordine del giorno.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria i soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori, tutti con il medesimo diritto di voto purché in regola con il versamento delle quote.

Ogni socio ha diritto ad un voto ed uno soltanto.

Art. 13) Compiti e validità delle Assemblee

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti in proprio almeno la metà dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

Nelle delibere di approvazione dei Bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discutere ed approvare i Bilanci consuntivi e preventivi;
- approvare il programma generale annuale delle attività dell'Associazione;
- determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo ed eleggerli;
- discutere ed approvare le proposte di Regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- ratificare provvedimenti di decadenza od espulsione dei soci adottati dal Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'O.D.G.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei soci presenti, tuttavia le deliberazioni aventi per oggetto le modifiche allo Statuto, lo scioglimento della Associazione o disposizioni sul patrimonio associativo dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, se ancora aderenti all'Associazione. A questo proposito le eventuali frazioni decimali vanno arrotondate all'unità superiore.

Art. 14) Procedure di Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da una persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea, decide sulla validità delle deleghe e sul diritto di partecipazione ed intervento.

Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che viene conservato tra gli atti dell'Associazione debitamente sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari assunte, dei bilanci e dei rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati verrà garantito ai soci un idoneo regime pubblicitario mediante modalità prescelte dal Consiglio Direttivo.

Art. 15) Consiglio Direttivo - Modalità

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile di membri che va da un minimo di tre ad un massimo di dodici. Essi sono eletti dall'Assemblea fra i soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora venisse a mancare uno dei membri del Consiglio Direttivo, allo stesso subentrerà il primo dei non eletti alla votazione del Consiglio da parte della Assemblea. I membri così nominati durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, esso decadrà nella sua interezza e l'Assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.

Art. 16) Consiglio Direttivo – Compiti

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, ad eccezione di quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea.

In particolare provvede a :

- a) nominare fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere-Segretario;
- b) redigere il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo nonché la Relazione annuale sulla attività svolta da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- c) accettare e confermare i nuovi soci Ordinari, con le modalità di cui al precedente *articolo 4*) del presente Statuto;
- d) provvedere alla radiazione dei Soci da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- e) determinare l'importo minimo della quota annuale che dovrà essere versata da chi rinnova l'iscrizione e da chi vorrà essere ammesso nell'Associazione;
- f) promuovere ed organizzare il programma delle manifestazioni sociali;
- g) stipulare convenzioni e/o accordi con gli Enti Pubblici competenti nonché con soggetti privati che si rendano opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali;
- h) acquistare o vendere beni, accettare donazioni, gestire il patrimonio sociale ed ogni altra operazione finanziaria di competenza dell'Associazione;
- i) stendere, ove lo ritenga necessario, il Regolamento interno ed apportarne le modifiche che si rendessero opportune;
- j) creare, ove lo ritenga necessario, sezioni territoriali dell'Associazione, dipendenti direttamente dal Consiglio Direttivo;
- k) fare quant'altro necessario per assicurare il buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 17) Convocazioni e riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o qualora lo richieda la maggioranza dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, anche telefonico, deve essere fatto almeno tre giorni prima, riducibili ad uno in caso di urgenza.

Alle riunioni del Direttivo potranno partecipare, dietro invito del Consiglio Direttivo anche solo telefonico, terze persone, siano esse soci oppure no, senza diritto di voto e con funzioni solamente consultive.

Art. 18) Deliberazioni e Verbali

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Delle sue riunioni è redatto verbale a cura del Segretario. Le deliberazioni sono prese con le maggioranze previste per l'Assemblea; in caso di parità la deliberazione viene rinviata al successivo Consiglio Direttivo.

Art. 19) Rappresentanze e Procure

La rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente.

Il Presidente coordina l'attività della Associazione.

La firma sociale per gli atti di ordinaria amministrazione presso le Banche o gli Uffici Postali spetta anche al Tesoriere-Segretario con firma disgiunta dal Presidente od anche ad altri membri del Consiglio Direttivo, purché delegati dal Presidente.

Il Presidente rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Art. 20) Impedimenti e sostituzioni

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione della carica, esercitandone le funzioni.

Art. 21) Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere-Segretario tiene l'elenco dei soci e ne cura l'aggiornamento, provvede al disbrigo della corrispondenza, redige i verbali di riunione del Consiglio Direttivo e della Assemblea. Cura inoltre e controlla l'incasso delle quote sociali, provvede all'aggiornamento della contabilità e dei libri sociali nonché a redigere e proporre al Consiglio Direttivo i progetti di Bilancio Preventivo e Consultivo.

Art. 22) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea in seduta straordinaria, con la maggioranza prevista dall' *art. 13*) del presente statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività non potrà essere redistribuito tra i soci e verrà devoluto ad altra Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità purché di carattere culturale ed avente sede nell'area Apuana, il tutto secondo quanto verrà deliberato dall'Assemblea.

Art. 23) Osservanza delle norme

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente

Statuto e dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia nonché alle norme del Codice Civile .

Alla presenza di tutti i soci firmatari dell'Atto Costitutivo, il presente statuto viene siglato per brevità dai seguenti tre soci in rappresentanza di tutti e per approvazione unanime.

Bay Valter

Benelli Giuseppe

Sartorio Lorenzo



Statuto: Allegato A (anamnesi storica di Lunezia)

Il termine **Lunezia**, è utilizzato per individuare una zona che comprende le province di [Parma](#), [Massa](#), [La Spezia](#), [Piacenza](#), [Reggio Emilia](#) e [Mantova](#), accomunate da legami geografici, storici e culturali (si pensi all'antico [Ducato di Parma e Piacenza](#)) ai territori comunali di tali province vanno aggiunti i territori comunali della [Garfagnana](#) (cioè parte della [provincia di Lucca](#)) e della zona sud-est della [provincia di Cremona](#). Tale intero comprensorio geografico descritto viene definito Lunezia Major in corrispondenza di una Lunezia Minor costituita da un numero più ristretto di territori e rappresentanti la Lunezia storica propriamente detta (La Spezia/Parma/Massa/Reggio Emilia/Garfagnana). Il nome "Lunezia" è attualmente attribuito a quella "regione mai nata" che fu variamente definita col nome di "Apuo-Lunense", "Emiliano-Lunense", "Regione Apuana" nei vari periodi storici. Tale nome "Lunezia" fu coniato dal giudice Grassi nel 1989 in occasione della riunione svoltasi al [Passo del Lagastrello](#) fra i componenti del comitato promotore di Lunezia. Notizie in merito possono desumersi dal libro Lunezia del prof. G. Benelli (ed. Luna Editore - La Spezia). In tale pubblicazione è chiarito anche il perchè una Regione esistente nei fatti non sia mai stata ratificata con provvedimenti di legge ed amministrativi.

Durante la Costituente nel 1946 fu stabilita la creazione di tre diverse regioni da parte delle commissioni incaricate di definire le porzioni del territorio peninsulare uscito dalla seconda guerra mondiale: Emilia, Romagna, Emilia Lunense.

Ma alla fine si decise di mantenere la vecchia regione Emilia Romagna, quanto alle Emilia Lunense, si rimandò a tempi più opportuni l'esame del problema.

Dopo sessant'anni trascorsi, si ritiene che ora i tempi siano opportuni e si richiede di riaprire la procedura per la costituzione di detta Regione, che nel frattempo si è evoluta ed ha assunto le caratteristiche indicate col nome di Regione Lunezia, il cui elenco analitico dei territori è nell'allegato B del presente statuto.

Il capoluogo regionale dovrebbe essere **Parma** od altra località prossima a Parma.

La Lunezia così descritta è in pratica l'antico territorio dei Sengauni (cfr. Tabula Peutingeriana) detti anche Liguri Montani e successivamente Apuani. I Sengauni erano una confederazione di tribù preromane insediate nei territori che confinavano con i territori dei Tigulli (a Nord-Ovest), dei Galli Boi (a Nord), dei Friniati (a Sud-est), degli Etruschi (a Sud). Essi furono tutti (in numero di circa cinquantamila) imprigionati con l'inganno dai Romani nel 180 a.C. nei territori della colonia di Pisa e di qui deportati nel Sannio (Macchia di Circello) in sostituzione degli estromessi Sanniti. I Sengauni/Apuani assunsero così ancora una volta una denominazione nuova e vennero chiamati Sanniti anch'essi. Con la nuova denominazione di "Sanniti", dopo una ennesima rivolta ed una ennesima "guerra Sannitica", furono tutti sgozzati da Silla nell'80 a.C. Nei territori "liberati" dagli Apuani (porzione Ovest, costa Tirrenica) ed occupati dai Romani vennero fondate intorno al 180 a.C. le colonie di Luni e di Lucca. Mentre nella parte più a nord fu potenziata la colonia di Piacenza e irrobustita l'arteria viaria del console Emilio Lepido detta oggi "Via Emilia". Di qui, a collegamento con la colonia di Luni venne tracciata la Via "Emilia Scauri" (da non confondere con



la "Via Emilia" precedente! - cfr. Nino Lamboglia -) per costituire un collegamento più veloce tra la zona a Sud delle Apuane e la Riviera Ligure di Ponente (Vada Sabazia - oggi Vado Ligure) e costituire un collegamento terrestre più breve e veloce tra il Centro Italia e le colonizzande Gallie ed Iberia, nell'espansione romana dei primi due secoli a.C. Taluni studiosi formulano l'ipotesi che tale nuova arteria possa essere associata a quella che oggi chiamiamo "Strada Statale della Cisa" oppure a quella denominata "Antica Via del Brennero".

I confinanti degli Apuani, per non seguirne la stessa fine, accettarono la supremazia romana e si sottomisero. Non va sottaciuto il fatto che Gli Apuani, per opporsi alla espansione romana, si allearono a suo tempo con Annibale durante la seconda guerra Punica e furono schierati davanti agli elefanti nelle battaglie di Trebbia, Metauro, Trasimeno.

Alla presenza di tutti i soci firmatari dell'Atto Costitutivo, la presente appendice A allo statuto viene siglata per brevità dai seguenti tre soci in rappresentanza di tutti e per approvazione unanime.

Bay Valter

Benelli Giuseppe

Sartorio Lorenzo



Statuto: Allegato B (elenco analitico dei comuni di Lunezia)

Lista Province Lunezia

LNZ

Provincia	Residenti	Num. Comuni	Sigla
La Spezia (Liguria)	215.935	32	SP
Ameglia			
Arcola			
Beverino			
Bolano			
Bonassola			
Borghetto di Vara			
Brugnato			
Calice al Cornoviglio			
Carro			
Carrodano			
Castelnuovo Magra			
Deiva Marina			
Follo			
Framura			
La Spezia			
Lerici			
Levanto			
Maissana			
Monterosso al Mare			
Ortonovo			
Pignone			
Portovenere			
Riccò del Golfo di Spezia			
Riomaggiore			
Rocchetta di Vara			
Santo Stefano di Magra			
Sarzana			
Sesta Godano			
Varese Ligure			
Vernazza			
Vezzano Ligure			
Zignago			
Massa-Carrara (Toscana)	197.652	17	MS
Aulla			
Bagnone			
Carrara			
Casola in Lunigiana			



Regione Lunezia
Cuore Verde d'Europa ®

Comano
Filattiera
Fivizzano
Fosdinovo
Licciana Nardi
Massa
Montignoso
Mulazzo
Podenzana
Pontremoli
Tresana
Villafranca in Lunigiana
Zeri

Parma (Emilia-Romagna) 392.976 47 PR

Albareto
Bardi
Bedonia
Berceto
Bore
Borgo Val di Taro
Busseto
Calestano
Collecchio
Colorno
Compiano
Corniglio
Felino
Fidenza
Fontanellato
Fontevivo
Fornovo di Taro
Langhirano
Lesignano de' Bagni
Medesano
Mezzani
Monchio delle Corti
Montechiarugolo
Neviano degli Arduini
Noceto
Palanzano
Parma
Pellegrino Parmense
Polesine Parmense
Roccabianca



Regione Lunezia
Cuore Verde d'Europa ®

Sala Baganza
Salsomaggiore Terme
San Secondo Parmense
Sissa
Solignano
Soragna
Sorbolo
Terenzo
Tizzano Val Parma
Tornolo
Torrile
Traversetolo
Trecasali
Valmozzola
Varano de' Melegari
Varsi
Zibello

Piacenza (Emilia-Romagna) 263.872 48 PC

Agazzano
Alseno
Besenzone
Bettola
Bobbio
Borgonovo Val Tidone
Cadeo
Calendasco
Caminata
Caorso
Carpaneto Piacentino
Castel San Giovanni
Castell'Arquato
Castelvetro Piacentino
Cerignale
Coli
Corte Brugnatella
Cortemaggiore
Farini
Ferriere
Fiorenzuola d'Arda
Gazzola
Gossolengo
Gragnano Trebbiense
Gropparello
Lugagnano Val D'Arda



Regione Lunezia
Cuore Verde d'Europa ®

Monticelli d'Ongina
Morfasso
Nibbiano
Ottone
Pecorara
Piacenza
Pianello Val Tidone
Piozzano
Podenzano
Ponte dell'Olio
Pontenure
Rivergaro
Rottofreno
San Giorgio Piacentino
San Pietro in Cerro
Sarmato
Travo
Vernasca
Vigolzone
Villanova sull'Arda
Zerba
Ziano Piacentino

Reggio Emilia (Emilia-Romagna) 453.892 45 RE

Albinea
Bagnolo in Piano
Baiso
Bibbiano
Boretto
Brescello
Busana
Cadelbosco di Sopra
Campagnola Emilia
Campegine
Canossa
Carpinetti
Casalgrande
Casina
Castellarano
Castelnovo di Sotto
Castelnovo ne' Monti
Cavriago
Collagna
Correggio
Fabbrico



Regione Lunezia
Cuore Verde d'Europa ®

Gattatico
Gualtieri
Guastalla
Ligonchio
Luzzara
Montecchio Emilia
Novellara
Poviglio
Quattro Castella
Ramiseto
Reggio Emilia
Reggiolo
Rio Saliceto
Rolo
Rubiera
San Martino in Rio
San Polo d'Enza
Sant'Ilario d'Enza
Scandiano
Toano
Vetto
Vezzano sul Crostolo
Viano
Villa Minozzo

Lucca (Toscana) solo Garfagnana + Versilia	216.980	28	LU
Barga			
Borgo a Mozzano			
Camaione			
Camporgiano			
Careggine			
Castelnuovo di Garfagnana			
Castiglione di Garfagnana			
Coreglia Antelminelli			
Fabbriche di Vallico			
Forte dei Marmi			
Fosciandora			
Galliciano			
Giuncugnano			
Massarosa			
Minucciano			
Molazzana			
Pescaglia			
Piazza al Serchio			



Regione Lunezia
Cuore Verde d'Europa ®

Pietrasanta
Pieve Fosciana
San Romano in Garfagnana
Seravezza
Sillano
Stazzema
Vagli Sotto
Vergemoli
Viareggio
Villa Collemandina

Mantova (Lombardia)	377.790	70	MN
----------------------------	---------	----	----

Acquanegra sul Chiese
Asola
Bagnolo San Vito
Bigarello
Borgoforte
Borgofranco sul Po
Bozzolo
Canneto sull'Oglio
Carbonara di Po
Casalmoro
Casaloldo
Casalromano
Castel d'Ario
Castel Goffredo
Castelbelforte
Castellucchio
Castiglione delle Stiviere
Cavriana
Ceresara
Commessaggio
Curtatone
Dosolo
Felonica
Gazoldo degli Ippoliti
Gazzuolo
Goito
Gonzaga
Guidizzolo
Magnacavallo
Mantova
Marcaria
Mariana Mantovana
Marmirolo



Regione Lunezia
Cuore Verde d'Europa ®

Medole
Moglia
Monzambano
Motteggiana
Ostiglia
Pegognaga
Pieve di Coriano
Piubega
Poggio Rusco
Pomponesco
Ponti sul Mincio
Porto Mantovano
Quingentole
Quistello
Redonesco
Revere
Rivarolo Mantovano
Rodigo
Roncoferraro
Roverbella
Sabbioneta
San Benedetto Po
San Giacomo delle Segnate
San Giorgio di Mantova
San Giovanni del Dosso
San Martino dall'Argine
Schivenoglia
Sermide
Serravalle a Po
Solferino
Sustinente
Suzzara
Viadana
Villa Poma
Villimpenta
Virgilio
Volta Mantovana

Cremona (Lombardia) solo Cremonese + Casalasco Acquanegra Cremonese Bonemerse Ca' d'Andrea Calvatone Cappella de' Picenardi	188.017	55	CR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	----



Regione Lunezia
Cuore Verde d'Europa ®

Casalmaggiore
Casteldidone
Castelverde
Cella Dati
Cicognolo
Cingia de' Botti
Corte de' Cortesi con Cignone
Corte de' Frati
Cremona
Crotta d'Adda
Derovere
Drizzona
Gabbioneta-Binanuova
Gadesco-Pieve Delmona
Gerre de' Caprioli
Grontardo Grumello Crem.e uniti
Gussola
Isola Dovarese
Malagnino
Martignana di Po
Motta Baluffi
Olmeneta
Ostiano
Persico Dosimo
Pescarolo ed Uniti
Pessina Cremonese
Piadena
Pieve d'Olmi
Pieve San Giacomo
Pizzighettone
Pozzaglio ed Uniti
Rivarolo del Re ed Uniti
Robecco d'Oglio
San Daniele Po
San Giovanni in Croce
San Martino del Lago
Scandolara Ravara
Scandolara Ripa d'Oglio
Sesto ed Uniti
Solarolo Rainerio
Sospiro
Spinadesco
Spineda
Stagno Lombardo
Tornata



Regione Lunezia
Cuore Verde d'Europa ®

Torre de' Picenardi
Torricella del Pizzo
Vescovato
Volongo
Voltido

TOTALI	2.263.439	342	LNZ
---------------	-----------	-----	-----

Nota: I dati statistici sono riferiti al censimento del 2001

Alla presenza di tutti i soci firmatari dell'Atto Costitutivo, la presente appendice B allo statuto viene siglata per brevità dai seguenti tre soci in rappresentanza di tutti e per approvazione unanime.

Bay Valter

Benelli Giuseppe

Sartorio Lorenzo